



# COMUNE DI ROMA

VIA ITALIA - 00100 ROMA (RM)  
TEL. 089848601 – FAX 089848600



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore  
Missione: M5 - Componente: C2 - id: Inv3.1  
Sport e inclusione sociale

## SCHEMA DI CONTRATTO

### LAVORI DI

Realizzazione palestra comunale ROSSI finanziata con fondo europeo...

DATI APPALTO	
Codice unico di progetto (CUP)	A00B999999999999
Codice Identificativo Gara (CIG)	0123456789
Contratto	A corpo
Importo dei lavori	2.462.822,11 €
Costi della Sicurezza	131.251,78 €
<i>di cui Costi della Manodopera</i>	693.358,21 €
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>2.594.073,89 €</b>

Il Progettista  
Ing. Claudio Ciciriello

# CONTRATTO D'APPALTO

Realizzazione palestra comunale ROSSI finanziata con fondo europeo...

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Codice identificativo gara (CIG): 0123456789

Codice Unico di Progetto (CUP): A00B999999999999

Totale appalto: 2.594.073,89 €

Costi della sicurezza: 131.251,78 €

In \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell' anno duemila \_\_\_\_\_, nella sede della stazione appaltante sita in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, avanti a me dott. \_\_\_\_\_, autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione in base \_\_\_\_\_, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con il mio consenso, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti:

- il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione \_\_\_\_\_, a tale funzione nominato con provvedimento del \_\_\_\_\_, n. \_\_\_, che in copia si allega al presente atto, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

## NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA

- il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, partita I.V.A. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, che nel prosieguo dell'atto verrà denominato semplicemente "appaltatore".

## NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSROZIO ORDINARIO DI IMPRESE

- il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, partita I.V.A. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, che agisce quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del notaio \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Repertorio n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, tra essa e le seguenti imprese mandanti:

**Impresa - 1** \_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_, Partita I.V.A. \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

**Impresa - 2** \_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_, Partita I.V.A. \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

**Impresa - 3** \_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_, Partita I.V.A. \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

**Impresa - n** \_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_, Partita I.V.A. \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono certo e faccio fede, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale,

#### **PREMESSO CHE**

- con delibera della Giunta \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutivo a norma di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione palestra comunale ROSSI finanziata con fondo europeo... per un importo complessivo di 2.594.073,89 €, di cui non soggetti a ribasso 131.251,78 € per costi della sicurezza e 693.358,21 € per costi della manodopera;
- con successivo provvedimento n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la stazione appaltante ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio Offerta economicamente più vantaggiosa .
- con provvedimento n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ con il ribasso del \_\_\_\_\_ % sull'importo a base d'asta di € \_\_\_\_\_ e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € \_\_\_\_\_ e di € \_\_\_\_\_ per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara;
- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_,
- L'appaltatore ed il Responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data \_\_\_\_\_, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Premessa**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 - Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici:
  - Codice identificativo gara (CIG): 0123456789
  - Codice Unico di Progetto (CUP): A00B999999999999

#### **Art. 3 - Ammontare dell'appalto**

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € \_\_\_\_\_ comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.
2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:
  - a. € \_\_\_\_\_ per lavori veri e propri, di cui:
    1. € \_\_\_\_\_ Costi della manodopera
    - b. € \_\_\_\_\_ Costi della sicurezza
3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena,

assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolo speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere.

4. Il contratto è stipulato interamente "a Corpo", per cui l'importo di contratto resta fisso ed invariabile e alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità dei lavori non potrà essere invocata da nessuna delle parti contraenti.
5. L'Elenco dei Prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, mediante la lista per l'offerta eventualmente rettificata, è parte integrante del contratto.

#### **Art. 4 - Categorie di lavoro ritenute omogenee**

1. Per i lavori "a Corpo" le categorie di lavorazioni ritenute omogenee, di seguito elencate, si intendono definite ai sensi dell'Art. 32, comma 6 dell'allegato I.7 del codice di contratti pubblici:

Categoria omogenea	Importi in euro			
	% Corpo	Lavori	Sicurezza	Totale
<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>				
<b>OG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI</b>				
ORGANIZZAZIONE CANTIERE - Recinzione e monoblochi	0,14%	-	3.586,23	3.586,23
ORGANIZZAZIONE CANTIERE - Viabilità e segnaletica	0,03%	-	789,65	789,65
ORGANIZZAZIONE CANTIERE - Ponteggi e Gru	3,35%	-	86.895,65	86.895,65
ORGANIZZAZIONE CANTIERE - Emergenze	0,09%	-	2.356,45	2.356,45
ORGANIZZAZIONE CANTIERE - Impianto di terra	0,03%	-	756,00	756,00
ORGANIZZAZIONE CANTIERE - Misure di coordinamento del PSC	0,05%	-	1.350,00	1.350,00
SCAVI E MOVIMENTO TERRA - Sbancamenti e sezione obbligata	0,57%	13.493,00	1.364,56	14.857,56
SCAVI E MOVIMENTO TERRA - Movimento e trasporti a rifiuto	0,10%	2.591,00	-	2.591,00
STRUTTURE IN C.A. - Fondazioni	5,54%	143.658,25	-	143.658,25
STRUTTURE IN C.A. - Struttura in elevazione	9,88%	256.398,74	-	256.398,74
STRUTTURE IN C.A. - Scale	0,71%	18.365,89	-	18.365,89
STRUTTURE IN C.A. - Solai	8,22%	187.659,00	25.698,23	213.357,23
STRUTTURE IN C.A. - Copertura	0,73%	18.956,32	-	18.956,32
MURATURE - Tamponamento	6,81%	176.598,63	-	176.598,63
MURATURE - Tramezzatura interna	3,80%	98.659,41	-	98.659,41
MURATURE - Intonaci, finiture e tinteggiatura	6,34%	164.365,12	-	164.365,12
COPERTURA - Impermeabilizzazione e manto	7,14%	185.324,21	-	185.324,21
COPERTURA - Smaltimento acque	0,83%	21.548,96	-	21.548,96
IMPIANTO IDRICO SANITARIO - Acqua fredda	1,41%	36.580,21	-	36.580,21
IMPIANTO IDRICO SANITARIO - Scarico	0,64%	16.598,23	-	16.598,23
IMPIANTO IDRICO SANITARIO - Sanitari	2,07%	53.698,58	-	53.698,58
IMPIANTO IDRICO SANITARIO - Rubinetteria	1,89%	48.965,32	-	48.965,32
PAVIMENTAZIONE - Esterna marciapiedi	0,64%	16.589,23	-	16.589,23
PAVIMENTAZIONE - interna gres	17,87%	463.659,12	-	463.659,12
PAVIMENTAZIONE - Sport indoor	4,85%	125.698,20	-	125.698,20
<b>OG 11 IMPIANTI TECNOLOGICI</b>	<b>16,26%</b>	<b>413.414,69</b>	<b>8.455,01</b>	<b>421.869,70</b>
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - Campo di posa	0,14%	3.569,48	-	3.569,48
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - Sistema di cablaggio	0,83%	16.598,12	4.856,36	21.454,48
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - Pannelli	7,16%	185.698,00	-	185.698,00
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - Accumulo	1,77%	46.000,00	-	46.000,00
IMPIANTO ELETTRICO - Inverter	0,25%	6.384,00	-	6.384,00
IMPIANTO ELETTRICO - Cablaggio	0,48%	12.365,00	-	12.365,00
IMPIANTO ELETTRICO - Quadri	1,41%	36.658,23	-	36.658,23
IMPIANTO ELETTRICO - Apparecchi elettrici e trasformatori	0,53%	13.698,24	-	13.698,24
IMPIANTO ELETTRICO - Controllo e automazione	0,46%	11.958,54	-	11.958,54
IMPIANTO ACS - Generatore PDC	0,29%	7.598,23	-	7.598,23
IMPIANTO ACS - Accumulo e distribuzione	0,05%	1.365,32	-	1.365,32
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Generatore PDC	0,72%	18.654,36	-	18.654,36
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Canalizzazione	0,67%	13.654,25	3.598,65	17.252,90
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Sistema di emissione	1,01%	26.254,00	-	26.254,00
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Controllo e automazione	0,50%	12.958,92	-	12.958,92
<b>Sommando a Corpo</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.462.822,11</b>	<b>131.251,78</b>	<b>2.594.073,89</b>
<b>Total APPALTO</b>	-	<b>2.462.822,11</b>	<b>131.251,78</b>	<b>2.594.073,89</b>

## **Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore**

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_.  
2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT \_\_\_\_\_ acceso presso \_\_\_\_\_.

## **Art. 6 - Termini di esecuzione - penali e premi di accelerazione**

1. I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.
2. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 250 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. Il mancato rispetto dei termini stabiliti per l'esecuzione dei lavori, comporta l'applicazione delle penali calcolate in misura giornaliera sull'ammontare netto contrattuale in base alle tipologie di ritardo di seguito elencate:
  - Avvio contratto - Inizio lavori in misura pari allo 0,6 per mille
  - Chiusura contratto - Ultimazione dei lavori in misura pari allo 0,6 per mille
  - Parziale - Il XX % dei lavori deve essere raggiunto entro .. in misura pari allo 0,6 per mille
  - Prestazionale - L'attività X deve essere ultimata entro .. in misura pari allo 0,6 per mille
  - \* - in misura pari allo 0,6 per millee non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
4. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante è previsto nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel terzo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

## **Art. 7 - Programma di esecuzione dei lavori**

1. Nel rispetto dell'articolo 32, comma 9, dell'allegato I.7 al codice dei contratti pubblici, l'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ed entro \_\_\_\_\_ giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, predisponde e consegna al direttore dei lavori un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 30 del medesimo allegato, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
2. La Stazione appaltante può modificare o integrare il programma esecutivo presentato dall'appaltatore, mediante ordine di servizio, nei seguenti casi:
  - a. per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
  - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,

che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

- d. per l'opportunità o la necessità di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;
- e. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma di esecuzione dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto esecutivo, che la Stazione appaltante ha predisposto e può modificare nelle condizioni di cui al comma 2.

/\*(per interventi complessi di cui all art. 2, comma 1, lettera d allegato I.1 del codice )\*/

4. Secondo quanto disposto dall'articolo 32, comma 5, dell'allegato I.7 del codice dei contratti pubblici, l'appaltatore è obbligato, prima dell'inizio dei lavori, a redigere un Piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre all'approvazione del direttore dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformità.

## **Art. 8 - Sospensione dei lavori**

1. Quando ricorrono circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.
2. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4 del codice dei contratti pubblici.
3. Fatta salva l'ipotesi del comma 2, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone in ogni caso la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

## **Art. 9 - Oneri a carico dell'appaltatore**

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.
2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

## **Art. 10 - Contabilità dei lavori e pagamenti**

2. Ai sensi dall'articolo 125, comma 1, del codice dei contratti pubblici, essendo già prevista nei documenti di base della procedura di affidamento, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 30,00%, maggiorata rispetto alla previsione di cui al primo periodo del medesimo comma, calcolata sul valore del contratto di appalto al netto del valore della permuta, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore al 10,00% dell'importo contrattuale. A garanzia

dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Il RUP emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.

3. Trattandosi di contratto con corrispettivo a corpo, in occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale.
4. I costi della sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che non è oggetto dell'offerta in sede di affidamento/gara.
5. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
6. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
8. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.
9. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

## **Art. 11 - Revisione dei prezzi**

1. Le revisioni dei prezzi saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti iniziali della procedura di affidamento, definite in conformità all'art. 60 e all'allegato II. bis del codice dei contratti pubblici.
2. Si precisa che le clausole di cui al comma 1 non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto/dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:
  - a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
  - b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione e sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

## **Art. 12 - Variazione del progetto e del corrispettivo**

1. Il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica

sottessa possano ritenersi inalterate:

- a) Se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, rientrano fra le clausole previste dai documenti iniziali della procedura di affidamento;
- b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
  - 1) risultati impraticabile per motivi economici o tecnici;
  - 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- c) Per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:
  - 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
  - 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
  - 3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
  - 4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.
- 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.
- 3. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.
- 4. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai documenti della procedura affidamento, del capitolo speciale d'appalto e, per quanto non espressamente incato, dal codice dei contratti pubblici.

### **Art. 13 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione**

- 1. Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sarà emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
- 2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

### **Art. 14 - Modalità di soluzione delle controversie**

- 1. In accordo all'articolo 115 comma 2 del codice dei contratti pubblici, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7 dell'allegato II.14. Le contestazioni in corso di esecuzione e le riserve contabili sono disciplinate nel seguente modo:
- 2. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 210 (Accordo bonario) del codice dei contratti pubblici.
- 3. Le controversie su diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 2, saranno deferite ad arbitri, secondo le modalità previste dall'articolo 213 del codice dei contratti pubblici per quanto non indicato nel capitolo speciale d'appalto, fermo restando le disposizioni inerenti la clausola compromissoria.
- 4. La sede del collegio arbitrale sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).

## Art. 15 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 122, comma 1 del codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
  - modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del codice dei contratti pubblici;
  - con riferimento alle modificazioni consentite dal codice dei contratti pubblici di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
  - l'appalto non sarebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:
  - a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V Libro I del codice dei contratti pubblici.
- b-bis. al momento dell'aggiudicazione ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del codice dei contratti pubblici, che avrebbe determinato l'esclusione dalla procedura.
3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.
7. L'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.
8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo Riferimento articolo non trovato: Garanzie per la partecipazione, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-ter del codice dei contratti pubblici e dall'articolo 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14 del codice dei contratti pubblici.
10. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorso i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo.
11. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

### **Art. 16 - Gestione dei sinistri**

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, si applicano le disposizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.

### **Art. 17 - Obblighi appaltatore**

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore:
  - a. si impegna a consegnare il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative
  - b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni
  - c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto.
2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:
  - a. l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
  - b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva in data \_\_\_\_\_ numero\_\_\_\_\_.
3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
4. Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 novembre 2025, recante "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, e per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori", e in conformità al Capitolo 3.1 – Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi, nonché a quanto definito nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore è tenuto a osservare i seguenti obblighi:
  - 4.1 Predisporre una Relazione CAM dell'Impresa appaltatrice, quale documento esecutivo e dimostrativo finalizzato a descrivere le modalità di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi in fase di esecuzione dei lavori, con particolare riferimento:
    - ai prodotti e materiali da costruzione impiegati;
    - all'organizzazione e alla gestione del cantiere;
    - al personale impiegato;
    - alle macchine operatrici e ai mezzi d'opera utilizzati;
    - all'utilizzo di grassi e oli lubrificanti per i veicoli impiegati nei lavori.

- 4.2 Impiegare personale con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere, ecc.) adeguatamente formato sulle procedure e sulle tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere, con particolare riguardo alla gestione di scarichi, rifiuti e polveri e, più in generale, alle misure di sostenibilità ambientale del cantiere indicate nel Capitolo 2.5 del Decreto CAM.
- 4.3 Presentare, all'ingresso in cantiere, al Direttore dei Lavori la documentazione attestante la formazione del personale di coordinamento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diplomi, attestati di partecipazione a corsi pertinenti ovvero attestazioni di formazione specifica svolta in occasione dei lavori da parte di docenti esperti in gestione ambientale del cantiere.
- 4.4 Presentare, prima dell'ingresso in cantiere, al Direttore dei Lavori la dichiarazione di conformità delle macchine operatrici utilizzate, ai fini della verifica della relativa fase di appartenenza, precisando che le stesse devono essere:
  - a) di fase IV a decorrere dal 1° gennaio 2026;
  - b) di fase V a decorrere dal 1° gennaio 2028;
 secondo le definizioni del Regolamento (UE) 1268/2016 come modificato dal Regolamento (UE) 2020/1040.
- 4.5 Utilizzare, con riferimento ai veicoli, alle macchine operatrici e ai mezzi d'opera impiegati durante l'esecuzione dei lavori, ivi inclusi i prodotti già presenti nei veicoli e nelle macchine al momento dell'ingresso in cantiere, esclusivamente grassi e oli lubrificanti conformi al Decreto CAM vigente, compatibili con i mezzi cui sono destinati e tali da non determinare la decadenza delle garanzie del costruttore.
- 4.6 Assicurare, ferme restando le condizioni di compatibilità di cui al comma precedente, che i grassi e gli oli lubrificanti utilizzati siano costituiti, alternativamente:
  - a) da prodotti biodegradabili, conformi ai requisiti ambientali previsti dal Decreto CAM, anche in possesso del marchio Ecolabel (UE);
  - b) da prodotti minerali a base rigenerata, conformi alle condizioni e alle soglie previste dal Decreto CAM per tale tipologia.
- 4.7 Garantire che gli imballaggi primari in plastica dei grassi e degli oli lubrificanti utilizzati rispettino i requisiti ambientali previsti dal Decreto CAM per gli imballaggi in plastica dei prodotti lubrificanti.

## Art. 18 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. L'affidatario esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.
3. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del codice dei contratti pubblici. Fermo restando l'eventuale indicazione dell'operatore economico nella propria offerta di una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
4. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, quest'ultimo è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici, il subappaltatore è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele

economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

6. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.
7. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
8. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
9. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
10. Ai sensi del comma 2 dell' articolo 119 del codice e così come stabilito ai documenti di base della procedura di affidamento dovranno essere eseguite obbligatoriamente dall'appaltatore le seguenti lavorazioni:
  1. \_\_\_\_\_
  2. \_\_\_\_\_
  3. \_\_\_\_\_
11. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. Si precisa che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 2082, n. 646 - n.d.r..
12. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
  - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
  - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice dei contratti pubblici;
  - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
13. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredata della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
14. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del codice dei contratti, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60 comma 2.
15. Le disposizioni di cui al presente CAPO si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto

16. In accordo all'articolo 119, comma 11, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'articolo 119 del codice dei contratti, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- quando il subappaltatore o il cattimista è una microimpresa o piccola impresa;
  - in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
  - su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.

### **Art. 19 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi**

- Essendo l'importo dei lavori inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice dei contratti, per la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore ha costituito la garanzia definitiva nella misura pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
- La costituzione della garanzia definitiva di cui al precedente comma 1, nel rispetto dell'articolo 117 del codice dei contratti e, non prevede gli aumenti di cui al comma 2 del medesimo articolo.
- Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
- Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.
- L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_, per un importo pari a € \_\_\_\_\_.

### **Art. 20 - Cessione quote e crediti**

- La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 comma 12, dell'allegato II.14 art. 6 del codice dei contratti pubblici e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti.
- Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

### **Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

- L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.
- Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
- La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.
- L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

### **Art. 22 - Adempimenti di cui al D.L. n. 77/2021**

- Ai sensi dell'art. 47, c. 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, l'appaltatore è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla

stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità'.

2. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, c. 6, del D.L. n. 77/2021, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.
3. Ai sensi dell'art. 47, c. 3-bis, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, l'appaltatore è tenuto altresì, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. n. 68/99, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, c. 6, del D.L. n. 77/2021.

### **Art. 23 - Adempimenti connessi agli interventi PNRR**

1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutti i requisiti, vincoli e condizioni derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, con particolare riferimento agli obblighi specifici derivanti dal principio del cd. DNSH ("Do No Significant Harm") volto a garantire che l'esecuzione degli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all'ambiente (articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020).
2. L'appaltatore ha inoltre dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi attuale o potenziale, né proprio, né del proprio coniuge, o di conviventi, parenti, affini entro il secondo grado, tale da metterne a rischio il buon andamento e lo svolgimento imparziale dell'appalto

### **Art. 24 - Adempimenti in materia antimafia**

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.
2. Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in materia antimafia secondo le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.

### **Art. 25 - Normative di riferimento**

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

### **Art. 26 - Spese contrattuali e trattamento fiscale**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.
2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della Stazione appaltante.

3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

### **Art. 27 - Trattamento dei dati personali**

1. L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e leggi nazionali D.Lgs. 196/2003 per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti.
2. La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento è \_\_\_\_\_  
con sede in via \_\_\_\_\_ e che, relativamente agli adempimenti inerenti al  
contratto, il responsabile del trattamento è \_\_\_\_\_